



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15-06-2020 (punto N 44)

Delibera N 745 del 15-06-2020

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Barbara TRAMBUSTI

Estensore SARA MADRIGALI

Oggetto

DGR n. 571/2020 "Protocollo operativo per il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori finalizzato alla riapertura delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità, ai sensi dell'art. 8 del DPCM 26 aprile 2020".
Parziale modifica.

Presenti

ENRICO ROSSI	VINCENZO CECCARELLI	STEFANO CIUOFFO
FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO	MARCO REMASCHI
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

Assenti

VITTORIO BUGLI

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e in particolare gli artt. 21 e 62;

Richiamato il DPGR del 9 gennaio 2018, n. 2/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41;

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 15 marzo 2020 “Misure straordinarie inerenti i centri diurni per anziani e disabili e la definizione di linee guida di indirizzo per il percorso diagnostico terapeutico dei pazienti affetti da COVID-19, al fine di contrastare e contenere sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

Vista la circolare AOO-GRT Prot. n. 138063/R.120.20.10 del 14 aprile 2020 con la quale, preso atto che mediante il DPCM del 10 aprile 2020 le misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 sono state prorogate dal 13 aprile sino al 3 maggio 2020, è stabilito che la sospensione dell'attività delle strutture semiresidenziali per anziani e disabili, disposta mediante l'Ordinanza n. 12/2020, è parimenti prorogata alla medesima data del 3 maggio p.v., alle condizioni e secondo le modalità riportate nella Ordinanza predetta;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 03 Maggio 2020 “Ulteriori misure, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della pandemia da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie e alle attività delle strutture semiresidenziali (centri diurni), per persone con disabilità” che dispone che le stesse sono autorizzate a programmare la ripresa dell'erogazione delle attività a partire dal 18 maggio, a seguito di specifici accordi con i gestori dei servizi e le zone distretto/SdS, e pertanto ne proroga la chiusura fino alla data del 17 maggio;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, che all'art 47, comma 1 (Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare), stabilisce “Sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, l'attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. L'Azienda sanitaria locale può, d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento”;

Visto il DPCM 26 aprile 2020, che all'art. 8 - Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità - stabilisce “Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione,

comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori”.

Considerata la Delibera di Giunta Regionale n. 571 del 4/05/2020 “Protocollo operativo per il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori finalizzato alla riapertura delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità, ai sensi dell'art. 8 del DPCM 26 aprile 2020” con la quale sono state fornite indicazioni per la riapertura, ancorché graduale, delle attività sopra richiamate, garantendo le necessarie azioni di prevenzione a tutela degli ospiti e degli operatori di ciascuna struttura e individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per gli stessi e per la collettività, specificando inoltre che l’inizio dell’operatività doveva essere successiva ad una precisa pianificazione degli interventi, al fine di assicurare modalità di erogazione che garantissero di contenere nel modo più stringente possibile il rischio di contagio;

Specificato che l’Allegato A della stessa Delibera di Giunta Regionale n. 571 del 4/05/2020 prevedeva, tra l’altro, al punto 5, che ad ogni ospite fosse effettuato dalle Aziende USL territorialmente competenti e a loro carico, il test sierologico da ripetere con cadenza quindicinale e, al punto 7, che, con le stesse modalità, le Aziende USL di riferimento effettuassero i test sierologici agli operatori della struttura secondo quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 23 del 03 Aprile 2020;

Ritenuto di dover modificare quanto disposto dal punto 5 del “Protocollo operativo per il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori finalizzato alla riapertura delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità, ai sensi dell'art. 8 del DPCM 26 aprile 2020”, Allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n. 571 del 4/05/2020 prevedendo che gli ospiti delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità possono sottoporsi facoltativamente all’esecuzione del test sierologico, da parte delle Aziende USL territorialmente competenti e a loro carico, da ripetersi con cadenza mensile;

Stabilito che, nei casi in cui l’ospite non effettui il test sierologico, sia possibile attestare l'assenza di sintomi attraverso una autocertificazione, precisando che nel caso di insorgenza di un qualunque sintomo, devono essere contattate tempestivamente le autorità sanitarie per effettuare il tampone;

Precisato che sono modificate anche le modalità di esecuzione dei test sierologici agli operatori delle strutture semiresidenziali da parte delle Aziende USL territorialmente competenti e a loro carico, rispetto a quanto previsto dal punto 7 del Protocollo operativo sopra richiamato, Allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n. 571 del 4/05/2020, stabilendo la ripetizione con cadenza mensile;

a voti unanimi

DELIBERA

1.di modificare quanto disposto dal punto 5 del “Protocollo operativo per il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori

finalizzato alla riapertura delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità, ai sensi dell'art. 8 del DPCM 26 aprile 2020”, Allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n. 571 del 4/05/2020 prevedendo che gli ospiti delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità possono sottoporsi facoltativamente all'esecuzione del test sierologico, da parte delle Aziende USL territorialmente competenti e a loro carico, da ripetersi con cadenza mensile;

2.di stabilire che, nei casi in cui l'ospite non effettui il test sierologico, sia possibile attestare l'assenza di sintomi attraverso una autocertificazione, precisando che nel caso di insorgenza di un qualunque sintomo, devono essere contattate tempestivamente le autorità sanitarie per effettuare il tampone;

3.di precisare che sono modificate anche le modalità di esecuzione dei test sierologici agli operatori delle strutture semiresidenziali da parte delle Aziende USL territorialmente competenti e a loro carico, rispetto a quanto previsto dal punto 7 del Protocollo operativo sopra richiamato, Allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n. 571 del 4/05/2020, stabilendo la ripetizione con cadenza mensile;

4.di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati dagli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
BARBARA TRAMBUSTI

Il Direttore
CARLO RINALDO TOMASSINI